

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

Incaricato delle funzioni di Revisore Legale (art.14 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010 n°39)

All'Organo Amministrativo della

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI PANDINO - ASM PANDINO

VIA CASTELLO 15 - 26025 PANDINO (CR)

Capitale Sociale Euro 10.405.300 I.V.

C.C.I.A.A CREMONA REA CR-172150 - Registro Imprese e Codice Fiscale 01445270190

Premesse

Il Revisore, nell'esercizio in esame, ha svolto le funzioni previste dall'art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

Nella presente relazione ogni riferimento al bilancio ed alla società, se non precisato diversamente, indica il bilancio oggetto della relazione e la società alla cui proprietà è rivolta la medesima relazione; il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario.

Oggetto della presente relazione è il bilancio della società suindicata, nei componenti previsti dalla forma adottata, riferito all'esercizio chiuso al

31 Dicembre 2022

i dati del quale sono di seguito riassunti:

STATO PATRIMONIALE	
Attivo	
B) Immobilizzazioni	
I - Immobilizzazioni immateriali	230.574
II - Immobilizzazioni materiali	15.382.346
III - Immobilizzazioni finanziarie	4.434
Totale immobilizzazioni (B)	15.617.354
C) Attivo circolante	
I - Rimanenze	162.346
II - Crediti	368.053
IV - Disponibilità liquide	85.853
Totale attivo circolante (C)	616.252
D) Ratei e risconti	8.181
Totale attivo	16.241.787

Passivo	
A) Patrimonio netto	
I - Capitale	10.405.300
V - Riserve statutarie	514.922
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(285.099)
Totale patrimonio netto (A)	10.635.123
B) Fondi per rischi e oneri	89.489
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro sub.	318.931
D) Debiti	5.184.587
E) Ratei e risconti	13.657
Totale passivo	16.241.787
CONTO ECONOMICO	
A) Valore della produzione	2.722.068
B) Costi della produzione	2.923.607
Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)	(201.539)
C) Proventi e oneri finanziari	(83.482)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	(285.021)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	78
21) Utile (Perdita) d'esercizio	(285.099)

Giudizio

Giudizio Positivo

Giudizio Positivo

A giudizio del Revisore, che ha svolto la revisione contabile, il bilancio dell'esercizio di cui alle premesse fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso alla data indicata nella relazione, in conformità alle norme Italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Il Revisore ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le sue responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Il Revisore è indipendente rispetto alla società, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento Italiano alla revisione contabile del bilancio. Il Revisore ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il suo giudizio.

Responsabilità degli Amministratori per il bilancio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme Italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla Legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi od a comportamenti od eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Gli obiettivi del Revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi od a comportamenti od eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti od eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, il Revisore ha esercitato il giudizio professionale mantenendo lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ✓ ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi od a comportamenti od eventi non intenzionali; ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio; il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ✓ ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ✓ ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- ✓ ha preso atto che, come riportato all'interno della Relazione sul Governo societario, quale documento di corredo al bilancio d'esercizio, *"l'azienda nell'ambito del programma di misurazione del rischio aziendale e nell'ottica di valutare la presenza di una situazione di crisi d'impresa, sulla base di quanto previsto dal Codice della Crisi d'impresa (d.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) entrato in vigore nel mese di maggio 2022, ha inoltre periodicamente predisposto e controllato i seguenti indici, indicati come rappresentativi dello "stato di salute" dell'azienda stessa e utili a prevenire l'insorgere di uno stato di Crisi aziendale. Gli indici verificati sono 2:*
 - *INDICE 1: il patrimonio netto d'impresa che non deve essere mai negativo o inferiore al minimo legale; in caso contrario l'impresa risulterebbe essere in presunzione di stato di Crisi.*
 - *INDICE 2: il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) che si ottiene dal calcolo di entrate e uscite sotto forma di liquidità previste in periodo temporale futuro e rappresenta la possibilità dell'azienda di ripagare i debiti a medio lungo termine. Questo indice deve essere maggiore di 1".*

I sopracitati indici, scelti dall'azienda per il monitoraggio della crisi, hanno fornito i seguenti risultati: *"Indice 1 - Il patrimonio netto: Se tale indice presenta un valore negativo o scende sotto il limite legale per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali detta circostanza, indipendentemente dalla situazione finanziaria, costituisce quindi un pregiudizio alla continuità aziendale, fintantoché le perdite non siano state ripianate ed il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Con riferimento all'Azienda, il Patrimonio Netto è ampiamente positivo (Euro 10.405.300,00 dato dal Bilancio al 31.12.2022). Indice 2 – DSCR: è un indice di monitoraggio della crisi che è calcolato come il rapporto tra flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. I valori di tale indice superiori ad 1 (uno), denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi, valori inferiori ad 1 (uno) la relativa incapacità. Sulla base delle previsioni effettuate dal 01/04/2023 fino al 31/03/2024 si ottengono le seguenti risultanze per quanto riguarda il DSCR:*

- *DSCR a 6 mesi (fino al 30/09/2023)= 2,53*
- *DSCR a 12 mesi (fino al 31/03/2024)= 1,41.*

Alla luce del non superamento delle soglie di allerta sia per l'indice 1, che per l'indice 2, si è in assenza di una ragionevole presunzione dello stato di crisi".

- ✓ con riferimento all'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale si evidenzia che l'Organo Amministrativo ha manifestato, come riportato sia all'interno della nota integrativa al bilancio che nella relazione sulla gestione, significative incertezze riguardo ad eventi o circostanze che potrebbero far sorgere dubbi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento almeno per un prevedibile arco di tempo di dodici mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio qualora *“non venissero garantiti gli investimenti improcrastinabili sugli immobili del Centro Sportivo al fine di poter permettere l'erogazione dei servizi di pubblico interesse offerti dal Centro Sportivo medesimo; il Socio Unico non sia in grado di erogare il contributo in conto esercizio necessario sia per garantire il pareggio di bilancio a fronte delle perdite stimate, sia per permettere all'Azienda Speciale di far fronte alle difficoltà finanziarie riscontrate anche a seguito del costante incremento dei prezzi in generale e della spropositata crescita dei costi delle utenze”*. In presenza delle preoccupazioni in merito al presupposto della continuità aziendale espresse dall'Organo Amministrativo nei documenti dallo stesso redatti, il Revisore ha provveduto a richiamare l'attenzione di quanto riscontrato nel successivo paragrafo *“richiamo d'informativa”* della presente relazione, al quale si rimanda per le relative considerazioni in merito.
- ✓ ha valutato la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ✓ ha comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile ed i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno eventualmente identificate nel corso della revisione contabile.

Richiamo d'informativa

Con riferimento alle dichiarazioni relative al principio di continuità aziendale, l'Organo Amministrativo ha comunicato al Revisore, nell'ambito dei colloqui avvenuti ed all'interno dei documenti di bilancio, le informazioni di seguito richiamate, che si espongono così come sono state ricevute.

Nella nota integrativa l'Organo Amministrativo, al paragrafo relativo alla *“prospettiva della continuità aziendale”*, informa che *“la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito. La valutazione del postulato della continuità aziendale è stata effettuata considerando sia una “normale” gestione prospettica dell'azienda, che le nuove disposizioni contenute nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza per il tramite di un set di indicatori ritenuti idonei a valutare gli*

equilibri in essere a livello della dimensione patrimoniale – finanziaria ed economica, i cui risultati sono riportati di seguito in sintesi, per i cui dettagli e approfondimenti si rimanda alla Relazione sul Governo Societario quale documento di corredo al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022.

Indice 1 - Il patrimonio netto: se tale indice presenta un valore negativo o scende sotto il limite legale per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali detta circostanza, indipendentemente dalla situazione finanziaria, costituisce quindi un pregiudizio alla continuità aziendale, fintantoché le perdite non siano state ripianate ed il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Con riferimento all'Azienda, il Patrimonio Netto è ampiamente positivo (Euro 10.405.300,00 dato dal Bilancio al 31.12.2022).

Indice 2 – DSCR: è un indice di monitoraggio della crisi che è calcolato come il rapporto tra flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. I valori di tale indice superiori ad 1 (uno), denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi, valori inferiori ad 1 (uno) la relativa incapacità. Sulla base delle previsioni effettuate dal 01/04/2023 fino al 31/03/2024 si ottengono le seguenti risultanze per quanto riguarda il DSCR:

- *DSCR a 6 mesi (fino al 30/09/2023)= 2,53*
- *DSCR a 12 mesi (fino al 31/03/2024)= 1,41*

Alla luce del non superamento delle soglie di allerta sia per l'indice 1, che per l'indice 2, si è in assenza di una ragionevole presunzione dello stato di crisi.

In tema di valutazione prospettica del presupposto della continuità aziendale, tuttavia, si rende necessario richiamare le significative criticità che potrebbero presentarsi in caso di determinati scenari, già ampiamente espresse nella Relazione sulla gestione e di seguito nel presente documento al paragrafo “evoluzione prevedibile della gestione”, ai quali si rimanda”.

Sia nella Relazione sulla gestione, alla quale si rimanda, sia nella Nota Integrativa al paragrafo “evoluzione prevedibile della gestione” l'Organo Amministrativo evidenzia che “l'azienda speciale ASM Pandino non ha potuto sostenere gli interventi sulle infrastrutture illustrati nel bilancio di previsione 2022 e che da tempo continuano ad essere rimandati per carenza di adeguate risorse finanziarie. Tali interventi, con particolare riferimento al rifacimento delle coperture dell'intero centro sportivo, oltre a quelle dei campi da tennis e di calcetto, risultano ormai improcrastinabili al fine di poter garantire nei mesi e negli anni a venire l'erogazione dei servizi offerti. Nonostante gli sforzi dell'azienda volti a monitorare il costante andamento dei risultati e della liquidità, sarebbe assai complesso prevedere scenari a cui l'azienda andrebbe incontro qualora il mancato reperimento di fondi necessari a garantire gli investimenti strutturali sugli immobili del centro sportivo comportasse l'impossibilità ad erogare i servizi offerti, considerato che, secondo il parere di tecnici specializzati appositamente interpellati, il rifacimento delle coperture del centro sportivo dovrà essere gestito quanto prima, preferibilmente nel periodo estivo e comunque entro il prossimo periodo invernale. È evidente che l'eventuale venir meno delle entrate derivanti da uno dei settori cardine dell'azienda quale è

il centro sportivo, come anche per contro il venir meno dei relativi costi ad esso collegati, comporti non poche difficoltà a prevedere sia scenari economico finanziari attendibili, sia quella che dovrebbe essere l'evoluzione per l'azienda. La proposta del Comune di Pandino, socio unico di ASM Pandino, di garantire all'azienda speciale il rilascio di una garanzia fideiussoria per l'accensione di un mutuo finalizzato al finanziamento di lavori presso il centro sportivo, potrebbe non bastare a garantire l'ottenimento dell'importo necessario da richiedere a prestito, considerati anche i risultati dell'esercizio appena trascorso, oltre al livello d'indebitamento attuale dell'azienda.

L'accollo di un nuovo mutuo comporterebbe inoltre per ASM un ulteriore aggravio sia di costi, in termini di interessi passivi derivanti dall'operazione di finanziamento, costi che a loro volta incrementerebbero la perdita stimata nel piano di budget, e, pertanto, la necessità da parte del Comune di garantire il pareggio di bilancio con un contributo in conto esercizio ancora più alto, sia in termini finanziari per rimborso della quota capitale.

Oltre a ciò, sia aggiungano le difficoltà che potrebbero scaturire dai tempi tecnici necessari sia per l'ottenimento dell'importo oggetto di mutuo, sia per la realizzazione delle necessarie opere, che, come già evidenziato, secondo parere di tecnici specializzati dovranno essere eseguite nel periodo estivo, oltre al fatto di dover superare problematiche di gestione del centro sportivo stesso, considerati i "lavori di ristrutturazione in corso" nella stagione estiva ormai alle porte.

In merito all'evoluzione della gestione, pertanto, l'Organo amministrativo dell'Azienda Speciale considerate: una "normale" gestione prospettica dell'azienda, ovvero senza risvolti di carattere straordinario che ad oggi non è possibile prevedere con ragionevole certezza ed i cui effetti risultano difficili da misurare; le nuove disposizioni contenute nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e quindi l'esito positivo dei risultati sia del business plan predisposto con un orizzonte temporale di almeno 12 mesi, sia degli indici specifici rappresentativi dello "stato di salute" dell'azienda stessa, ha valutato le voci di bilancio nella prospettiva della continuità aziendale.

Lo stesso Organo amministrativo, tuttavia, non può fare a meno di rimarcare le significative criticità riscontrate, che potrebbero compromettere il postulato della continuità aziendale qualora: non venissero garantiti gli investimenti improcrastinabili sugli immobili del Centro Sportivo al fine di poter permettere l'erogazione dei servizi di pubblico interesse offerti dal Centro Sportivo medesimo; il Socio Unico non sia in grado di erogare il contributo in conto esercizio necessario sia per garantire il pareggio di bilancio a fronte delle perdite stimate, sia per permettere all'Azienda Speciale di far fronte alle difficoltà finanziarie riscontrate anche a seguito del costante incremento dei prezzi in generale e della spropositata crescita dei costi delle utenze".

Con riferimento alle dichiarazioni di cui sopra, oltre a quanto riportato nella Nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2022, nella Relazione sulla gestione e nella Relazione sul Governo societario, l'Organo amministrativo ha riportato informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa le valutazioni fatte sulla sussistenza del presupposto della

continuità aziendale, indicando i fattori di rischio, le relative considerazioni effettuate, le incertezze identificate, oltre alla descrizione delle attività poste in essere allo scopo di tenere monitorata la situazione economica e finanziaria.

Alla luce di quanto sopra, considerato quanto esposto dall'Organo amministrativo e sulla base delle informazioni acquisite sull'impresa e sul relativo contesto nel corso dell'attività di revisione, si evince che le considerazioni circa il presupposto della continuità aziendale sono il frutto di due ordini di fattori:

- il primo, basato sull'analisi degli indici e dei documenti di analisi dei flussi finanziari predisposti dall'azienda che, pur considerando gli strascichi delle difficoltà che si sono manifestate negli anni precedenti dovute alla diffusione del virus Covid-19, l'incremento dei prezzi in generale, lo straordinario aumento dei costi energetici in particolare, scaturiscono da una "normale" gestione dell'azienda, senza risvolti di carattere straordinario;
- il secondo, invece, trae origine sia dalle preoccupazioni relative alla necessità da parte dell'azienda di dotarsi delle risorse finanziarie per poter garantire gli interventi, con particolare riferimento alle opere di ripristino delle coperture del centro sportivo, necessari a garantire l'erogazione dei servizi offerti, sia dai timori che il Socio Unico non sia eventualmente in grado di assicurare, come è avvenuto per l'anno 2022, il contributo in conto esercizio volto al raggiungimento del pareggio di bilancio.

Se si considera solamente il primo fattore, l'analisi degli indici e dei flussi finanziari, fanno desumere che il presupposto della continuità sia garantito.

Se invece consideriamo anche il secondo fattore, i cui effetti conseguono al verificarsi o meno di eventi che dipendono da soggetti terzi, risulta difficile poter prevedere la capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento almeno per un prevedibile arco di tempo di dodici mesi.

Con riferimento a quanto sopra esposto, si invita pertanto l'Organo Amministrativo a continuare a prestare la giusta attenzione, anche a mezzo analisi periodica delle situazioni contabili e di flusso di periodo, consuntive e previsionali, alle dinamiche economiche e finanziarie ed alla disponibilità finanziaria nei vari momenti, oltre a continuare a coordinarsi con il Socio unico al fine di poter, insieme, prevedere piani aziendali futuri per far fronte ai rischi ed alle incertezze e mantenere così garantito il presupposto della continuità aziendale.

Relazione su altre disposizioni di Legge e regolamentari

Giudizio senza modifiche in merito alla relazione sulla gestione

Gli Amministratori della società sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di Legge.

Il Revisore ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e sulla conformità della stessa alle norme di Legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

In adempimento alla disposizione dell'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, a giudizio del Revisore, che ha esercitato il proprio spirito critico basato sulla conoscenza della società e sulla comprensione dell'impresa e del relativo contesto e sulle informazioni acquisite nel corso dell'attività di revisione, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio ed è redatta in conformità alla Legge.

Giudizio senza modifiche in merito alla relazione sul governo societario

Gli Amministratori della società sono responsabili per la predisposizione della relazione sul governo societario, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di Legge.

Il Revisore ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sul governo societario con il bilancio d'esercizio e sulla conformità della stessa alle norme di Legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

In adempimento alle disposizioni normative, a giudizio del Revisore, che ha esercitato il proprio spirito critico basato sulla conoscenza della società e delle informazioni acquisite nel corso dell'attività di revisione, la relazione sul governo societario è coerente con il bilancio d'esercizio ed è redatta in conformità alla Legge.

Pandino (CR), 15 Maggio 2023

Il Revisore

PIACENTINI MASSIMO



